



COMUNE DI PAITONE

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Seduta ordinaria

N. 016 DEL 03/07/2020

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E PIANO TARIFFARIO DELLA TARI - TARIFFA RIFIUTI ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **tre** del mese di **luglio** alle ore **19,00** nella Sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
MAESTRI ALBERTO	X	
ROMAGNOLI CORRADO	X	
PIOVANELLI LEONARDO	X	
TARSI FRANCO	X	
CHIODI MARIANGELA		X
SGOTTI RINALDO	X	
FOGLIATA ANGELO	X	
SPINETTI OSCAR	X	
PAPOTTI CLAUDIO	X	
ASSOLINI IRENE	X	
LOMBARDI MONICA	X	
	10	1

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE** Dott.lapicca Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine n. **004** dell'ordine del giorno.

<p>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</p> <p>Favorevole</p> <p>Espresso dal Responsabile Del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>F.to Rag. Sbalzer Eugenio</p>	<p>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>Favorevole</p> <p>Espresso dal Responsabile Del servizio, ai sensi art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>F.to Rag. Sbalzer Eugenio</p>
---	---

Delibera di Consiglio N. 016 del 03/07/2020

OGGETTO: : ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E PIANO TARIFFARIO DELLA TARI - TARIFFA RIFIUTI ANNO 2020.

Il Vice Sindaco Romagnoli illustra la proposta di PEF per l'anno 2020.

Il Consigliere Papotti chiede cosa prevedesse il PEF 2019, prosegue ribadendo come rispetto all'anno 2014 la spesa è aumentata passando da € 260.000,00 ad € 328.000 quali costi da coprire. Il PEF è un documento molto complesso e non si conoscono i dati da parte del gestore circa i costi del 2019, questo potrebbe avere incidenza anche sui risultati del Bilancio comunale.

Il Consigliere chiede di sollecitare la SAE ad una corretta gestione.

Il Vice Sindaco Romagnoli replica riprendendo i costi sopportati negli anni per la concreta attività del gestore. Evidenzia analizzando i costi di gestione del rifiuto, che passano da circa € 187.000,00 ad € 198.000,00.

Interviene il Consigliere Lombardi che puntualizza che se non si interviene sui produttori di rifiuti con la dovuta sensibilizzazione, non si otterranno risultati positivi, ed inoltre solo in tal modo sarà possibile ridurre la produzione di rifiuti.

Interviene il Sindaco condividendo la riflessione, puntualizzando però che è necessario la formazione delle persone in merito alla scelta dei prodotti e successivi imballi di rifiuto, al momento dell'acquisto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce l'imposta unica comunale – IUC, dando atto che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

ESAMINATA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “ A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

- il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

- l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: «In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.»

- l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: «Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.»

- l'art. 138 del Decreto legge|19 maggio 2020| n. 34 “ Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. [decreto Rilancio], circa l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, stabilito al 31 luglio 2020;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di ARERA n. 443/2019, di approvazione del «Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)», il quale stabilisce:

- un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso il gettito tariffario. Il metodo impone di redigere il piano economico finanziario inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi e desunti dai rispettivi bilanci ai quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi;
- il metodo tariffario Mtr non si occupa della articolazione tariffaria all'utenza e della suddivisione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche; a ciò fa eccezione la riclassificazione dei costi in fissi e variabili, ove questi ultimi hanno comunque un limite di crescita stabilito nel 20%;
- l' articolo 4 del Mtr impone un limite annuale alla crescita tariffaria.

ESAMINATA in merito, la seguente documentazione prevista all'articolo 18 del Mtr, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale:

- PEF – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020, elaborato in base allo schema tipo di cui all'allegato 1 alla Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020;
- Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 2 della Deliberazione ARERA n. 443/2019, con relativi allegati;
- Relazione tecnica al Piano Finanziario TARI, redatta ai sensi del DPR 158/99, art. 8;
- Dichiarazione di veridicità, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 3 alla Deliberazione ARERA n. 443/2019;

DATO ATTO che con la legge 147/2013 :

- all' articolo 1, comma 683, stabilisce che il consiglio comunale approvi le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale (o da altra autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia);
- al comma 654 si prevede che debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. La copertura dei costi avviene mediante la

ripartizione dei corrispettivi riconosciuti ai gestori del servizio i quali – al fine di essere riconosciuti come «costi efficienti» - non devono eccedere quelli determinati in base al Mtr stabilito dall'Autorità.

ESAMINATO in merito, il Piano delle Tariffe per l'anno 2020, completo di analisi economica, allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA - Del. 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/rif - Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19, e ritenuto di disporre la rettifica delle utenze non domestiche come da prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale, in ragione della sospensione delle relative attività;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

RITENUTO di porre a carico dei contribuenti il costo di acquisto dei bidoni assegnati e che non vengono riconsegnati dai contribuenti in caso di cessazione attività o per emigrazione in altro comune;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti favorevoli numero 7 , contrari numero 3 (I Consiglieri Papotti, Lombardi e Assolini) astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da numero 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il Piano Economico Finanziario 2020 della TA.RI, composto dalla seguente documentazione, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale :

- a) PEF – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020, elaborato in base allo schema tipo di cui all'allegato 1 alla Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020;
- b) Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 2 della Deliberazione ARERA n. 443/2019, con relativi allegati;
- c) Relazione tecnica al Piano Finanziario TARI, redatta ai sensi del DPR 158/99, art. 8;
- d) Dichiarazione di veridicità, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 3 alla Deliberazione ARERA n. 443/2019;

2) **DI TRAMETTERE** la suddetta documentazione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente entro 30 giorni dall'approvazione comunale;

3) **DI APPROVARE** il Piano Tariffario 2020 della TA.RI: - Tariffa Rifiuti, completo di analisi economica, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;

3) **DI STABILIRE** che in caso di cessazione dell'attività o emigrazione dei contribuenti non vengano restituiti i bidoni della raccolta, verrà posto a carico degli stessi il costo delle attrezzature;

4) **DI DISPORRE** la rettifica delle Tariffe TARI delle utenze non domestiche come da prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale, in ragione della sospensione delle relative attività durante il periodo dell'emergenza epidemiologica;

5) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;
4589454589

Con voti favorevoli numero 7 , contrari numero 3 (I Consiglieri Papotti, Lombardi e Assolini) astenuti nessuno, espressi da numero 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Maestri Alberto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^a D. Lgs. 267/2000).
Paitone lì,

Il Segretario comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Relazione di pubblicazione

La suesesa deliberazione ai sensi dell'art.32 comma 1^a della Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico;

Il Segretario comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Paitone lì,29/09/2020

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Paitone,29/09/2020

Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani
